

COMUNE DI MANDELLO VITTA
Provincia di Novara



ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

9

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria.

L'anno **duemilaventuno**, addì **sei**, del mese di **Maggio**, alle ore **18** e minuti **40**, nella sala riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati a seduta ordinaria, chiusa al pubblico, i componenti di questo Consiglio Comunale.
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PATRIOLI PAOLO	SINDACO	x	
GOZZI MARIA ROSARIA	CONSIGLIERE COMUNALE	x	
GALLARINI PIERMARIO	CONSIGLIERE COMUNALE	x	
PASTORE ALDO	CONSIGLIERE COMUNALE	x	
FIZZOTTI RICCARDO	CONSIGLIERE COMUNALE	x	
GALLARINI GIOVANNI	CONSIGLIERE COMUNALE	x	
CRIVELLI LUCIA	CONSIGLIERE COMUNALE	x	
VETRI MATTEO	CONSIGLIERE COMUNALE	x	
FIERRO PASQUALE	CONSIGLIERE COMUNALE	x	
BERARDI ALESSANDRO	CONSIGLIERE COMUNALE	x	
PALMA GAETANO	CONSIGLIERE COMUNALE		X g
		10	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **Dott.ssa Federica Sementilli** il quale prevede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **PATRIOLI PAOLO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ad opera dell'art. 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è istituito il Canone Unico che deve essere disciplinato dal Comune, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 1° gennaio 2021;

Considerato che il citato articolo 1, al comma 816 dispone che il Canone unico sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

Atteso che, pertanto, risultano abrogati il Capo I ed il Capo II del D.Lgs. n. 597/1993, gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme ad eccezione del Capo II del D.Lgs. n. 507/1993, per quanto attiene alla determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle Regioni, di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nonché le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale;

Preso atto che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

Verificato che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Rilevato che, ai sensi della citata norma, nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Verificato che, ai sensi del comma 819, il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Considerato che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari sopra indicato esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico;

Rilevato che, in conformità all'art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997, deve essere approvato l'apposito regolamento comunale per l'applicazione del Canone unico, come indicato al comma 821 che prevede nel

dettaglio, che siano disciplinate le seguenti fattispecie:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle espressamente previste dalla norma di riferimento;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità

di cui alla precedente lettera g), né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato, altresì, che è necessario che il Comune proceda alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità abusiva;

Preso atto che la predetta rimozione è effettuata previa redazione di processo verbale di constatazione

redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata

effettuata;

Verificato che soggetto passivo del Canone unico è il titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche in maniera abusiva, tenendo presente che per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato;

Rilevato che al fine di determinare il canone dovuto occorre tenere presente i seguenti elementi:

- durata, superficie espressa in metri quadrati, tipologia e alle finalità, zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione;

Dato atto che il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione

effettivamente derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni;

Rilevato che per i passi carrai, la superficie assoggettabile al canone è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità

di un metro lineare convenzionale, ma per essi si può disporre l'esenzione da regolamento;

Rilevato, altresì, che il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità;

Atteso che, per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero

dei messaggi;

Considerato che il Canone unico è dovuto, altresì, per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, per il quale il Comune ha rilasciato la licenza di esercizio e per

quelli per cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede nel Comune;
Evidenziato che il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio pubblicitario è obbligato
in solido al pagamento;
Preso atto che non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati;
Rilevato che la norma istitutiva del canone unico ha stabilito una tariffa standard annua ed una tariffa
standard, articolata in base alla classificazione demografica del Comune;
Dato atto che il Comune di Cellio con Breia, si trova nella classe V;
Vista la particolare applicazione del Canone unico per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, per le quali l'ammontare del Canone non può essere inferiore ad euro 800,00;
Considerate le riduzioni di cui all'art. 1, comma 832, della Legge n. 160/2019;
Viste le esenzioni previste all'art. 1, comma 833, della Legge n. 160/2019;
Ritenuto, ai sensi del successivo comma 834, di non avere previsto ulteriori riduzioni;
Considerato che il Canone deve essere versato direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 193/2016, nonché le altre modalità di pagamento ammesse dalla normativa vigente;
Preso atto che la richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo;
Rilevato che, ai sensi del comma 836, viene soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni a decorrere dal 1° dicembre 2021;
Ritenuto di voler mantenere il servizio di cui al punto precedente per i seguenti motivi: gestito in economia;
Considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
Visto il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;
Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento
si rinvia alle norme vigenti inerenti al Canone unico ed alle altre norme vigenti e compatibili con il nuovo prelievo, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212, "Statuto dei diritti del contribuente";
Vista la bozza del regolamento per l'applicazione del Canone unico, che avrà efficacia dal 1° gennaio 2021;
Visto il Bilancio di Previsione per l'anno 2021/2023 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 12/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dai competenti Responsabili di Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147bis del D.Lgs 267/2000:
F.to Giuliana Patrioli
Udita l'illustrazione del Sindaco, il quale spiega che non sono molte le casistiche cui si applicherà il presente Regolamento, data la ridotta dimensione dell'Ente e lo scarso rilievo delle entrate in bilancio previste per pubblicità, affissioni e Tosap,

con voti: favorevoli 10; astenuti 0 ; contrari 0 , palesemente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione del Canone unico, come riportato nella bozza allegata al presente atto;
3. Di prendere atto che il predetto regolamento sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2021;
4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nel sito istituzionale del Comune.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
(PATRIOLI PAOLO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT.SSA FEDERICA SEMENTILLI)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs. 267/00)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi al partire dal 06/05/2021

Mandello Vitta, li 11/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT.SSA FEDERICA SEMENTILLI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/00)

Divenuta esecutiva in data 06/05/2021

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

Mandello Vitta, li 11/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. FEDERICA SEMENTILLI)